

d.D.G. n. 2055/2023

CONSERVATORIO DI MUSICA
“B. MADERNA - G. LETTIMI”
di CESENA - RIMINI



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

"B. MADERNA" – CESENA

"G. LÈTTIMI" – RIMINI



CONSERVATORIO DI MUSICA B.MADERNA CESENA - Protocollo partenza n.3553/2023 del 01-12-2023

STATUTO

approvato dal C.d.A. del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena nella seduta del 29/11/2023
con delibera n° 50

approvato dal C.d.A. del Conservatorio "G. Lettimi" di Rimini nella seduta del 01/12/2023
con delibera n° 104





TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Articolo 1. – Natura e fini.

1. Il Conservatorio di Musica “B. Maderna – G. Lettimi” di Cesena-Rimini, di seguito denominato Conservatorio, è Istituto Superiore di Studi Musicali, sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione.
2. Attraverso il perseguimento dei propri fini istituzionali e il libero confronto delle idee il Conservatorio concorre allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della Nazione e della comunità internazionale.
3. Il Conservatorio è un’Istituzione pubblica dotata, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, di personalità giuridica e di capacità di diritto pubblico e privato secondo l’ordinamento vigente e gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Articolo 2. – Libertà di insegnamento, ricerca ed espressione artistica.

Il Conservatorio garantisce e promuove la libertà d’insegnamento, di ricerca e di espressione artistica, nonché l’autonomia delle proprie strutture didattiche, di ricerca e produzione, anche mediante l’adozione di criteri generali sull’accesso ai finanziamenti.

Articolo 3. – Compiti istituzionali

1. Sono compiti istituzionali del Conservatorio l’alta formazione musicale, la ricerca e la correlata produzione artistica, anche in relazione alle tradizioni e peculiarità del territorio.
2. In particolare il Conservatorio istituisce e attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, master, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
3. Sono inoltre compiti istituzionali:
 - a) perseguire un livello di eccellenza negli studi attraverso l’istituzione di appositi organismi e strutture;
 - b) curare, anche in concorso con la Regione e con Enti pubblici e privati, l’orientamento degli studenti ai fini dell’iscrizione ai corsi di alta formazione musicale, anche con riguardo ai futuri sbocchi professionali, ed il tutorato;
 - c) promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio per gli studenti italiani e stranieri.
4. Il Conservatorio può partecipare, con servizi didattici integrativi, all’aggiornamento culturale e professionale permanente.
5. Sono altresì attività istituzionali del Conservatorio:
 - a) assicurare strutture di vita collettiva e favorire iniziative autogestite degli studenti che ne promuovano la partecipazione ad attività culturali, anche attraverso la predisposizione delle attrezzature necessarie;



- b) assicurare opportune forme di pubblicità alle attività di ricerca e produzione svolte e alle relative fonti di finanziamento;
 - c) assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale;
 - d) promuovere azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro;
 - e) istituire, gestire ed erogare borse di studio - oltre a quelle previste dalla normativa vigente - finalizzate alla realizzazione di tirocini, con risorse finanziarie comunque acquisite;
 - f) promuovere la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
 - g) esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie;
 - h) porre in atto quanto sia necessario in via strumentale al perseguimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresa l'attività di autofinanziamento.
6. Per l'assolvimento dei propri compiti e delle proprie attività istituzionali il Conservatorio, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge n. 508/99, può articolare le proprie strutture sul territorio, anche attivando sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate, e realizzare modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con la formazione universitaria e la formazione tecnica superiore.

Articolo 4. – Accordi di cooperazione nazionale ed internazionale.

1. Il Conservatorio dedica speciale attenzione allo sviluppo della cooperazione internazionale delle attività didattiche, artistiche e di ricerca, orientandola prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo, anche dotandosi di apposite strutture. A tale fine il Conservatorio può concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, anche con riferimento a protocolli e accordi internazionali.
2. Il Conservatorio favorisce in ambito nazionale i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, di ricerca e produzione artistica.
3. Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/99, ha facoltà di costituire o di aderire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, a Politecnici delle arti, nei quali possono confluire altre istituzioni del settore dell'Alta formazione artistica e musicale nonché strutture delle Università.
4. Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/99, ha facoltà di convenzionamento, nei limiti delle proprie risorse, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
5. Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti in materia didattica di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/99, ha facoltà di convenzionamento, nei limiti delle proprie risorse, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte del Conservatorio stesso.





6. In particolare il Conservatorio può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, nonché costituire o aderire a consorzi.

Articolo 5. – Principi relativi all'organizzazione.

1. In funzione dei fini primari dell'alta formazione musicale, il Conservatorio conforma la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l'efficienza delle strutture, adottando idonei strumenti di programmazione nell'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione è ispirata ai principi della:

- a) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
- b) valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di governo del Conservatorio;
- c) delegabilità delle funzioni spettanti ai relativi organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dalla legge e dai regolamenti dello Stato, nonché dal presente Statuto;
- d) garanzia di pari opportunità;
- e) riconoscimento delle rappresentanze sindacali del personale nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 6. – Patrimonio.

1. Il patrimonio del Conservatorio è costituito da beni mobili e immobili di sua proprietà, da crediti e da qualsiasi altra attività, esistenti al momento attuale o che esso dovesse acquisire a qualsivoglia titolo, e in particolare:

- a) dai beni trasferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici territoriali;
- b) dagli apporti dei finanziatori pubblici e privati;
- c) dai beni ricevuti in donazione, eredità o legato;
- d) dai beni a qualunque titolo acquistati dal Conservatorio;
- e) dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati a patrimonio.

2. I frutti e le plusvalenze realizzate possono essere utilizzati per le esigenze di gestione.

Articolo 7. – Fonti di finanziamento.

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e di soggetti privati, nonché da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da contributi d'Istituto, da corrispettivi conseguenti a produzioni, prestazioni di servizi e concessioni di beni o strutture a terzi, da rendite patrimoniali, donazioni, contributi, liberalità e lasciti.

3. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Articolo 8. – Prestazioni rese a terzi.



I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, periodicamente o con specifico regolamento, in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

Articolo 9. – Diritti di produzione

L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e gli eventuali diritti (royalties) per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione, è regolata in via generale dalle norme di legge e da eventuale specifica regolamentazione d'Istituto.

Articolo 10. – Informazione

1. Il Conservatorio riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, del corpo docente e del personale non docente alla vita dell'Istituto.
2. Il Conservatorio provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.
3. Il Conservatorio utilizza altresì, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione.

Articolo 11. – Statuto

1. Lo Statuto del Conservatorio è espressione dell'autonomia dell'Istituto e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Conservatorio, nei limiti previsti dalle fonti legislative e regolamentari.
2. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico ai sensi dell'art.7, comma 6, lett a) del D.P.R. n.132/2003 e trasmesso, al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art.14, comma 3, del D.P.R. n. 132/2003.

TITOLO II – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Articolo 12. – Regolamenti.

Il funzionamento del Conservatorio è regolato, oltre che dal presente Statuto:

- a) dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- b) dal Regolamento didattico;
- c) dal Regolamento di organizzazione degli uffici;
- d) dal Regolamento elettorale;
- e) da eventuali altri Regolamenti previsti da fonti legislative o finalizzati a dettare disposizioni di carattere organizzativo e funzionale in conformità alla vigente normativa e allo Statuto.



Articolo 13. – Regolamento elettorale.

1. Il Regolamento elettorale disciplina le modalità di elezione, funzionamento e rinnovo degli organi, incluse le eventuali incompatibilità; nello specifico l'elezione del Direttore, dei membri del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti.
2. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento elettorale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Articolo 14. – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
2. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, ai sensi dell'art.7, comma 6, lett a) del D.P.R. n. 132/2003 e trasmesso, al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art.14, comma 3, del D.P.R. n. 132/2003.

Articolo 15. – Regolamento didattico.

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative, di specializzazione, di ricerca e produzione.
2. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio accademico a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli studenti ed è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo, come previsto dall'art. 8, comma 3 e dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/2003

Articolo 16. – Regolamento di organizzazione degli uffici.

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'assetto delle strutture amministrative.
2. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico ai sensi dell'art.7, comma 6, lett a) del D.P.R. n. 132/2003 e trasmesso, al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art.14, comma 3, del D.P.R. n. 132/2003.

TITOLO III – ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Articolo 17– Organi.

1. Sono organi del Conservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di amministrazione;



- d) il Consiglio accademico;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei professori;
- h) la Consulta degli studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Le modalità di elezione degli organi sono disciplinate dal Regolamento elettorale, ferma restando la disciplina in materia di elettorato attivo e passivo dettata dal D.P.R. n.132 del 2023.
4. Le spese di costituzione e funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 132/03.

Articolo 18 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno. Promuove rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio e attiva iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
4. Il Presidente assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 19 – Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
2. Il Direttore è eletto dal corpo docente dell'Istituzione tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 508/99 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/2003.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 1, del Decreto legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Istituto.
5. Il Direttore nomina con proprio decreto un Vicedirettore, scelto tra i docenti, con l'incarico di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni non espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.



6. Il Direttore assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 20 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) un docente dell'istituzione designato dal Consiglio accademico;
- d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
- e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le incompatibilità di legge.

3. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
- f) assicura, nei limiti delle disponibilità complessive di bilancio, le risorse per il funzionamento degli organi, delle strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione artistica e delle strutture amministrative.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

8. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed i consiglieri non elettivi non possono essere dipendenti del Conservatorio.



Articolo 21– Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da **nove** membri.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) sei docenti dell'istituzione, eletti dal corpo docente;
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico:
 - a) sentito il Collegio dei professori, determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, in coerenza con il piano di indirizzo;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dalla normativa vigente, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento del corpo docente previste dalla normativa vigente;
 - f) propone l'organico di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), sentito il parere del Collegio dei professori;
 - g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di amministrazione dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Articolo 22 – Revisori dei Conti.

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti, nominati con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Articolo 23 – Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche



all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 132/2003, ai fini della relazione annuale di cui alla lettera b), le opinioni degli studenti sull'andamento delle attività didattiche.

3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 24 – Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e dal corpo docente in servizio presso il Conservatorio.

2. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto, fornisce pareri e formula proposte al Consiglio accademico.

Articolo 25 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento studenti iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

2. La Consulta, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 132/2003.

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Articolo 26 – Organizzazione degli uffici.

L'organizzazione degli uffici, cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione, è disciplinata da apposito Regolamento come previsto dall'Art.16 del presente Statuto.

Articolo 27– Direttore amministrativo.

1. Alle strutture amministrative di cui all'articolo 27 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

2. Il Direttore amministrativo è direttamente responsabile della correttezza dell'azione amministrativa, anche in termini di efficienza, efficacia, economicità, del risultato delle attività svolte e ne relaziona al Consiglio di amministrazione.



TITOLO VI – NORME PER LA PRIMA COSTITUZIONE DEI NUOVI ORGANI STATUTARI.

Articolo 28 – Entrata in vigore dello Statuto.

Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Conservatorio, dopo l'esaurimento del relativo procedimento di approvazione ministeriale. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Articolo 29– Nomina del Nucleo di Valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione dei Conservatori "B. Maderna" di Cesena e "G. Lettimi" di Rimini si riunisce in seduta comune per l'individuazione di una terna di nominativi, condivisa da entrambi i Consigli di Amministrazione.

Il Direttore del Conservatorio
"B. Maderna" di Cesena

Prof.ssa Laura Pistolesi

Firmato digitalmente da

**LAURA
PISTOLESI**

CN = LAURA
PISTOLESI
C = IT

Il Presidente del Conservatorio
"G. Lettimi" di Rimini

Avv. Gianandrea Polazzi

Firmato digitalmente da

gianandrea polazzi

CN = gianandrea
polazzi
O = I.S.S.M. G.
LETTIMI
C = IT